



Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

D.L. 177/2026 / A.C. 3133

Dossier n° 201 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
21 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3133
D.L.	177/2026
Titolo:	Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	8 ottobre 2026
assegnazione:	9 ottobre 2026
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il decreto-legge in esame, composta da **6 articoli**, reca disposizioni urgenti per il **rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche**.

L'**articolo 1** reca una serie di modifiche al Codice dell'ambiente finalizzate a:

- attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dei progetti per i quali la relativa eventuale successiva VIA spetta alla medesima Commissione;
- disciplinare le modalità di definizione e copertura dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
- precisare le modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel Provvedimento Unico in materia Ambientale - PUA.

L'**articolo 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il "**Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima**" destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di **eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile**. Viene demandata a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento.

L'**articolo 3** pone a carico dei quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gli oneri per le **attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico**, entro il limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato.

L'**articolo 4** novella la parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente, introducendo disposizioni urgenti in materia di **economia circolare**.

L'**articolo 5** modifica anch'esso la parte quarta del Codice dell'ambiente, introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la **realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica**

dell'area denominata "Terra dei fuochi".

L'articolo 6 reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 6 articoli per un totale di 20 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a quattro distinte finalità: 1) fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche; 2) rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti in materia; 3) garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata «Terra dei fuochi»; 4) assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il capoverso di cui all'articolo 3, comma 1, in materia di disciplina degli oneri per attività di supporto e assistenza tecnico specialistica ai commissari di Governo per la messa a bando e realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, fa fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge n.91 del 2014, senza precisare, in relazione al provvedimento rinviato, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 12, lettere a) e l) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, né la data di emanazione del decreto citato, né gli estremi della legge di conversione, né se a seguito della conversione siano state apposte modificazioni al testo del decreto originario; *si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

NC0201	Servizio Studi	osservatorio@camera.it - 066760-3855	✕ CD_legislazione
	Osservatorio sulla legislazione		
	Servizio Studi	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente
	Dipartimento Ambiente		

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.